Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

ESENTE

25237/14

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

* REGOLAMENTO DI COMPETENZA LICENZIAMENTO SOCIO COOPERATIVA

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

Ud. 22/10/2014 - CC

R.G.N. 28151/2013

Cron 25237

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso per regolamento di competenza 28151-2013 proposto da:

S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

*- ricorrente -*

*contro*

domiciliata in ROMA, VIA elettivamente presso lo studio dell'avvocato , rappresentata e difesa dall'avvocat giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

*- resistente -*

8595

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha chiesto l'inammissibilità, allo stato, del ricorso, perché il Giudice *a quo* inviti le parti a rassegnare le loro conclusioni in merito all'oggetto di cui all'ordinanza 12/11/2013;

avverso l'ordinanza R.G. 1211/2011 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 12/11/2013.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale, giudice del Lavoro, di Crotone,

chiedeva che fosse accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare del licenziamento comminato dalla

a r.l. e, per l'effetto, ordinato alla società di reintegrarla nella posizione lavorativa occupata. Costituitasi in giudizio, la s.r.l. eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito ai sensi della legge n. 30/2003 (essendosi estinto anche il rapporto sociale con la delibera di esclusione da socio che aveva determinato l'estinzione del rapporto di lavoro), la violazione dell'art. 45 dello Statuto sociale della Cooperativa e la clausola di conciliazione arbitrale, l'inapplicabilità dell'art. 18 St. Lav.. All'udienza del 18/10/2012 il Giudice adito riteneva che la propria competenza fosse assorbente rispetto a quella del Tribunale ordinario e disponeva per il prosieguo della causa. La suddetta ordinanza veniva confermata alla successiva udienza del 12/11/2013.

La s.r.l. propone regolamento di competenza censurando l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione.

Resiste con controricorso

E' stato acquisito il parere del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità, allo stato, del ricorso non avendo il giudice *a quo*



Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

invitato le parti a rassegnare le loro conclusioni in merito all'oggetto di cui all'ordinanza del 12/12/2013.

La s.r.l. ha anche depositato memorie illustrative.

Ritiene preliminarmente il collegio che il ricorso sia ammissibile non risultando invocabile l'orientamento dei questa Corte di cui alle decisioni Sez. U, n. 20449 del 29 settembre 2014, Sez. L, n. 7191 del 26 marzo 2014, secondo cui "Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento *ex* art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione". Ed infatti nel rito del lavoro - essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni - ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all'ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo - sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l'attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi - con la conseguenza che il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni - prima della pronuncia della sentenza - al termine



Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale - rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità - senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa - cfr. in tal senso Cass. n. 9235 del 20 aprile 2006; Cass. n. 13708 del 12 giugno 2007; Cass. n. 5026 del 26 febbraio 2008 - .

Per il resto il ricorso è infondato.

Va innanzitutto rilevato che, come da questa Corte già precisato, i vizi di motivazione della sentenza (*id est* ordinanza) non sono denunciabili in sede di regolamento di competenza, in cui sono contestabili soltanto l'affermazione e l'applicazione di princìpi giuridici (così Cass. 10 maggio 2001, n. 6480; Cass. 10 luglio 2013, n. 17094). Il regolamento, infatti, costituisce un mezzo di impugnazione con il quale si allega una violazione di legge attinente a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ove non prospettabili immediatamente con il regolamento di competenza.

Anche a voler ritenere che, con il presente ricorso, la Corte di cassazione sia, nella sostanza, chiamata a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali, come quelle sulla competenza, essendo per definizione giudice del fatto processuale che ha determinato la violazione denunciata, in modo pieno e senza limiti, potendo, dunque, controllare sia l'esatta individuazione dell'interpretazione della norma astratta applicata od applicabile, sia l'esatta sussunzione della vicenda processuale sotto di essa, sia l'intero processo logico seguito dal giudice di merito nell'applicare o nel male applicare la norma processuale (Cass. 8 giugno 2007, n. 13514), le doglianze non meritano accoglimento.

Va, infatti, rilevato prioritariamente che, vertendosi in materia di contenzioso instaurato prima della legge istitutiva delle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,



Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27), la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante (nella specie sempre il Tribunale di Crotone) è, a rigore, estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso Ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante ovvero dichiari la propria competenza negando quella di altra sezione (v., *ex multis*, Cass. n. 23981/2006; Cass. n. 20494/2009; Cass. n. 17502/2010; Cass. 24656/2011; Cass. n. 26970/2013).

In realtà, questa Corte ha di recente precisato: "Il mezzo di impugnazione esperibile deve individuarsi in quello che in astratto sarebbe previsto per la pronuncia così come l'ha qualificata il giudice e ciò anche se il giudice abbia sbagliato e si intenda censurare proprio tale qualificazione. Ne consegue che in ossequio al principio dell'apparenza, quando una sentenza abbia deciso una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario (come quella di distribuzione fra la sede principale dell'ufficio ed una sede distaccata ovvero fra diverse sedi distaccate di esso) qualificandola come questione di competenza e non invece attribuendole la qualificazione (esatta) di questione di ripartizione degli affari interna ad uno stesso ufficio, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione, ove essa abbia riguardato solo questo punto, è il regolamento di competenza necessario" - cfr. Cass. 6 marzo 2014, n. 5313 -. Si veda anche Cass. Sez. Un. 9 maggio 2011, n. 10073 che, sia pure in una fattispecie del tutto diversa, ha affermato il principio secondo il quale "il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

dall'esattezza di tale qualificazione", principio affermato anche da Cass. 15 marzo 2013, n. 6648, da Cass. 2 marzo 2012, n. 3338 e da Cass. 14 luglio 2011, n. 15533; si veda anche Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408 che pure ha richiamato il c.d. principio dell'apparenza, in virtù del quale l'impugnante deve adottare il rito coerente con la qualificazione data dal giudice al suo provvedimento, e non con il contenuto oggettivo di esso ed ancora, nei medesimi termini, Cass. 30 aprile 2014, n. 9553.

Nella fattispecie in esame il giudice ha qualificato (sia pure erroneamente) la questione risolta e decisa con ordinanza come questione di competenza e le parti hanno fatto affidamento su tale qualificazione come si evince dalla circostanza che tanto la società ricorrente quanto la lavoratrice controricorrente hanno interloquito sulla detta questione come se si trattasse, appunto, di competenza.

Va, allora, osservato che la determinazione del giudice competente deve essere compiuta con riferimento al *petitum* ed alla *causa petendi* dedotti dall'attore, mentre le controdeduzioni del convenuto rilevano soltanto quando rendono evidente che la prospettazione dell'attore costituisce mero artificio verbale, tendente a portare la causa davanti a un giudice diverso da quello naturale. Spetta poi al giudice del merito, una volta radicata la causa, pronunziarsi sul fondamento delle domande ed eccezioni, senza essere vincolato dalle qualificazioni giuridiche sostenute dalle parti (Cass. n. 1046 del 1981, n. 1698 del 1982; cfr. pure, Cass. n. 8189 del 2012, n. 9028 del 2014).

Non si ravvisano nella fattispecie in esame profili che facciano apparire pretestuosa o artificiosa la prospettazione tesa a radicare la competenza della causa dinanzi al giudice del lavoro.

Secondo i fatti posti a fondamento del ricorso, l sul presupposto di aver svolto mansioni di dipendente subordinata, con vincolo e sotto le direttive del datore di lavoro, aveva chiesto che fosse



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare del licenziamento comminatole dalla s.r.l..

La suddetta prospettazione, e cioè l'essere stata l'estinzione del rapporto di lavoro sorretta da un motivo disciplinare, non aveva formato oggetto di specifica contestazione da parte della società che, come si evince dallo stesso ricorso per regolamento di competenza, si era limitata ad opporre che i rapporti della con la s.r.l. "non erano solo di lavoro, ma la stessa faceva parte della Cooperativa in qualità di socio" e che il licenziamento era stato una "conseguenza diretta dell'atto di esclusione da socio della cooperativa".

Orbene, la legge 3/4/2001 n. 142, stabiliva, all'art. 1, comma 3, primo periodo: "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"; all'art. 5, secondo comma: "Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo".

La legge 14/2/2003 n. 30, all'art. 9, - come è noto - ha apportato le seguenti modifiche: "Art. 9. (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto" sono soppresse; (...) d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario".

La previsione di cui all'art. 5, comma 2, l. n. 142/2001, come modificato dalla legge n. 30/2003, che sancisce la immediata estinzione del rapporto di lavoro con il recesso o l'esclusione del socio, ha evidenziato la "dipendenza" del rapporto di lavoro da quello associativo, ma limitatamente al caso in cui la cooperativa disponga, sulla base di previsioni statutarie o codicistiche, l'esclusione del socio e il provvedimento estingua *ipso iure* anche il rapporto di lavoro. Sul fronte processuale, a seguito della modifica del 2003, solo le controversie tra socio e cooperativa relative alla "prestazione mutualistica" sono di competenza del tribunale ordinario.

Già con la sentenza n. 850 del 2005 questa Corte aveva seguito un'interpretazione restrittiva della regola che indica la competenza del tribunale ordinario in caso di connessione, affermando che, nell'ipotesi in cui si controverta sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo, la competenza non è quella del tribunale ordinario, ma (in applicazione del principio fissato dall'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ.) quella del tribunale in composizione monocratica come giudice del lavoro, con l'applicabilità del relativo rito. Rispetto a tale regola costituisce eccezione la previsione di cui al testo novellato dell'art. 5 della legge n. 142 del 2001, secondo cui sono di competenza del Tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alla



Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

"prestazione mutualistica", da intendersi in senso rigido e con impossibilità di estensione alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali del lavoratore.

Quanto alle vicende sul rito, va segnalato che l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), aveva stabilito che: "Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a: a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative (....)". Come è noto, tale norma è stata oggetto della sentenza n. 71/2008 della Corte cost., che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole: <<incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile>> per eccesso di delega, in quanto la stessa finiva per interferire sulla connessione, alterando il criterio di cui all'art. 40 cod. proc. civ., mentre la legge di delega non autorizzava il Governo ad intervenire in tema di connessione tra procedimenti aventi oggetti diversi. Occorre pure aggiungere che l'art. 54 delle legge n. 69/09 ha disposto l'abrogazione del rito speciale.

Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art, 1, come sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha istituito le "sezioni specializzate in materia di impresa" e, con riguardo al diritto delle società, ha stabilito che il



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

tribunale è competente - tra le altre - per le società cooperative. Le controversie incluse sono "le cause e i procedimenti" che siano "relativi a rapporti societari", nonché "le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione".

Specificamente, al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state apportate le seguenti modificazioni: all'art. 3, comma 2, lett. a) è stata prevista la competenza del tribunale delle imprese, "per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario (....)"; al comma 3, è stato stabilito che: "Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".

Quanto al significato e sulla portata applicativa della locuzione "ragioni di connessione" con riferimento al cumulo di cause vertenti sul rapporto mutualistico e lavorativo del socio di cooperativa, l'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 3, 24 e 35 Cost.) della nuova disciplina porta ad escludere che la *vis attractiva* della competenza del c.d. tribunale delle imprese operi quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., operando in tali ipotesi la regola generale dell'ordinamento, desumibile dal terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ..

Ed infatti, l'art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 30/2003, pur sopprimendo l'aggettivo "distinto", ha mantenuto l'aggettivo "ulteriore", con chiara indicazione ermeneutica, significativa della coesistenza, in capo al socio lavoratore, di una pluralità delle cause contrattuali e connessa coesistenza di una pluralità di tutele. In tal senso, si era espressa questa Corte, con la sentenza n. 14741 del 5 luglio 2011, secondo cui "il legislatore del 2003,



Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

pur evidenziando la necessità di un più stretto collegamento genetico e funzionale del rapporto di scambio mutualistico con quello associativo, ha confermato il tratto essenziale della riforma, e cioè la sicura coesistenza, nella cooperazione di lavoro, di una pluralità di rapporti contrattuali e la conseguente irriducibilità del lavoro cooperativo ad una dimensione puramente societaria, con la connessa coesistenza di una pluralità di tutele, coerenti con la pluralità di cause contrattuali che descrivono, solo nel loro insieme, la posizione giuridica del socio lavoratore".

L'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, laddove prevede, nella prima parte, che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con le norme codicistiche, evidenzia un rapporto di consequenzialità fra l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, nel senso che l'automatismo ivi previsto esclude la necessità di un ulteriore, autonomo atto di licenziamento; allo stesso modo, ove venga rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, indipendentemente dall'applicabilità delle tutele previste per il licenziamento, queste ultime tuttavia non sono per ciò escluse. Infatti, ove la delibera di esclusione riguardi il concorrente rapporto di lavoro, il giudice, nello scrutinare la sussistenza dei relativi presupposti di legittimità, dovrà comunque valutare, "attraverso un adeguato bilanciamento degli interessi, tanto l'interesse sociale ad un corretto svolgimento del rapporto associativo quanto la tutela e la promozione del lavoro in cui essenzialmente si rispecchia la funzione sociale di questa forma di mutualità" (Cass. sent. 14741 del 2011, cit.).

Sul fronte processuale, l'art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, come sostituito dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

contemplato la competenza del giudice ordinario limitatamente alle "controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica". I soci della cooperativa sono, difatti, portatori di uno specifico interesse a che l'attività d'impresa sia orientata al soddisfacimento delle loro richieste di prestazioni (mutualistiche) ed alle condizioni più favorevoli consentite dalle esigenze di economicità nella condotta dell'impresa sociale; tale interesse è realizzabile dal socio azionando i mezzi di tutela predisposti dal diritto societario, qualora la gestione dell'impresa sociale non sia improntata al rispetto dello scopo mutualistico o abbia leso diritti del socio. Dall'altro lato, l'art. 2533 cod. civ. regola l'ambito di applicabilità dell'esclusione del socio, includendo - tra le diverse ipotesi - le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. La competenza del giudice ordinario è, pertanto, circoscritta alle controversie aventi un oggetto riconducibile nell'alveo della prestazione mutualistica.

Nell'ipotesi di connessione tra cause aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, opera l'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., che fa salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 cod. proc. civ.. Tale regola è dettata in funzione di dare preminenza ad interessi di rilevanza costituzionale e ciò spiega la prevalenza del rito speciale del lavoro su quello ordinario, allorché la connessione riguardi una controversia rientrante tra quelle previste dall'art. 409 cod. proc. civ..

Trattasi di princìpi che valgono anche nel nuovo contesto normativo segnato dalla legge n. 27/12 (peraltro intervenuta successivamente all'instaurasi del giudizio per cui è causa), poiché alla regola della *vis attractiva* del rito del lavoro deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

norma processuale è preordinata a garantire. Conformemente deve ritenersi che la locuzione "ragioni di connessione" di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, terzo comma, debba essere interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.

In mancanza di una espressa deroga al principio generale della prevalenza della competenza del giudice del lavoro di cui all'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. e comunque in una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina, anche la più recente norma che ha introdotto ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando un'attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite, incontra il limite rappresentato dalla connessione con le cause demandate alla cognizione del giudice del lavoro, poiché in tale ipotesi torna a prevalere la speciale competenza per connessione di cui al terzo comma, seconda parte, dell'art. 40 cod. proc. civ..

Nel caso in esame, secondo la prospettazione dei fatti di causa, il rapporto di lavoro è stato dichiarato risolto (ancorché in conseguenza della delibera di esclusione della socia per motivi afferenti alla prestazione mutualistica - peraltro, sul punto, la ricorrente non offre tutti i necessari elementi di valutazione, non chiarendo quando tale delibera sia stata versata in atti nel corso del giudizio di primo grado -) per ragioni disciplinari. Vi era stata, dunque, una autonoma causa di causa di risoluzione del rapporto della lavoratrice che, ove pure eventualmente concorrente con quella di esclusione da socia per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statutari, determina la sussistenza



Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

della competenza del Giudice del lavoro a norma dell'art. 40, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ..

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Infine la controvertibilità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese processuali.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione (e della natura impugnatoria del regolamento di competenza non può dubitarsi - cfr. Cass. n. 11331 del 22 maggio 2014 -), muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2014.



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Il Presidente
Pietro Curzio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 27 NOV. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com